

AUTOGRILL S.p.A.

***CORPORATE
GOVERNANCE***

**PROCEDURA PER LA
COMUNICAZIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**



3 LUGLIO 2016

DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”):

- i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi;
- ii) i termini e le espressioni non sottolineati ma riportati con iniziale maiuscola in uno o più paragrafi o note di questa procedura sono definiti in altri paragrafi della stessa; e
- iii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

Amministratore Delegato: l'Amministratore Delegato di Autogrill.

Amministrazione: il dipartimento amministrativo alle dipendenze del *Group Chief Financial Officer* di Autogrill.

Autogrill: Autogrill S.p.A.

Comunicazione: la Direzione Comunicazione di Autogrill.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Autogrill.

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllate: tutte le società direttamente e indirettamente controllate da Autogrill, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2359, comma 1, n.1, 2 e 3 del codice civile e dell'art. 93 del TUF.

[Controllate Rilevanti]: le società del Gruppo Autogrill di cui all'allegato A.]

Dirigente Preposto: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Autogrill, nominato ai sensi del TUF (come di seguito definito) e dello statuto sociale di Autogrill.

[Dirigenti]: i direttori responsabili di funzione di Autogrill.]

Group Chief Financial Officer o Group CFO: il *Chief Financial Officer* del Gruppo Autogrill

Gruppo Autogrill: il gruppo che fa capo ad Autogrill.

Informazioni Regolamentate: le informazioni che devono essere pubblicate da Autogrill, ai sensi della Normativa Applicabile e delle ulteriori disposizioni indicate nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezioni I, I-bis, II e V-bis del TUF e nelle relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.

Internal Audit: la Direzione *Internal Audit* di Autogrill.

IR: la funzione *Investor Relations* di gruppo di Autogrill.

MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

Modello: il Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Autogrill ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Normativa Applicabile: le previsioni contenute (i) nel Capo 2 e nel Capo 3 della MAR, nonché nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 (di seguito, il “**Regolamento di Esecuzione**”); (ii) nella Parte IV, Titolo III, Capo I del TUF (come di seguito definito), e (iii) nella Parte III, Titolo II, Capo I e Capo II, Sezione Ie nella Parte III, Titolo VII, Capo I del Regolamento Emittenti (come di seguito definito).

Organismo di Vigilanza: l'organo collegiale di Autogrill preposto alla vigilanza del Modello.

[Organizzazione: la funzione *Group HR and Organisation*].

Registro: la banca dati informatica, istituita da Autogrill ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lett. a), MAR, del Regolamento di Esecuzione e della disciplina di legge e regolamento di tempo in tempo vigente, delle persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso a Informazioni Privilegiate. Il Registro è unico per Autogrill e le Controllate.

Regolamento Emittenti: il regolamento in materia di emittenti adottato con delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Responsabili: gli amministratori dotati di deleghe esecutive o i *manager* responsabili di funzione delle Controllate [Rilevanti], identificati nell'ambito degli organigramma delle rispettive società.

SDIR: il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate individuato da Autogrill a norma dell'articolo 65-*quinquies* del Regolamento Emittenti e incaricato dalla stessa Autogrill dello svolgimento dei servizi di diffusione al pubblico delle Informazioni Regolamentate, ai sensi del citato art. 65-*quinquies*, di trasmissione Informazioni Regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob ai sensi dell'art. 113-*ter* del TUF, nonché di deposito delle Informazioni Regolamentate alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A., come previsto all'articolo 65-*septies*, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Societario: la Direzione Affari Societari e Regolamentari del Gruppo Autogrill.

TUF: il D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.

1. Scopo

- 1.1 La presente Procedura ha lo scopo di regolare la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate (come definite nel successivo articolo 2) nonché i comportamenti dei Destinatari, come definiti nel successivo articolo 3), ai sensi della Normativa Applicabile.
- 1.2 La Procedura rientra tra i presidi di controllo adottati da Autogrill, ai sensi e per i fini del Modello.

2. Informazione Privilegiata

- 2.1 Per Informazione Privilegiata, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, MAR, si intende: *“un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. (di seguito, l’“Informazione Privilegiata”)*.

Ai sensi ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, MAR, *“ Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di b trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.*

Secondo la definizione di cui all'art. 7, paragrafo 1, MAR: *“Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento”*.

Come indicato dall'art. 7, paragrafo 1, MAR, una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo e nell'art. 7 MAR riguardo alle Informazioni Privilegiate. Il Considerando (16) MAR precisa che *“se l’informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate.*

Un’Informazione Privilegiata può essere relativa ad Autogrill, ad una sua Controllata o al titolo Autogrill o a strumenti finanziari emessi da Autogrill o da una sua Controllata (di seguito, il **“Titolo”**).

2.2 In via esemplificativa e non esaustiva, tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare quelle relative ai seguenti eventi o circostanze:

- ✓ acquisizioni o alienazioni di partecipazioni societarie e di aziende o rami d'azienda significative, anche avuto riguardo ai criteri stabiliti dalla Consob e dalla Normativa Applicabile;
- ✓ operazioni sul capitale (aumenti o riduzioni) o emissione da parte di Autogrill di *warrant*, di azioni di categoria speciale e di altri strumenti finanziari che consentano di sottoscrivere azioni ordinarie di Autogrill;
- ✓ adozione ed esecuzione di programmi di acquisto e alienazione di azioni proprie da parte di Autogrill;
- ✓ emissione di obbligazioni, anche convertibili, e altri titoli di debito da parte di Autogrill o di Controllate;
- ✓ fusioni e scissioni, significative anche avuto riguardo ai criteri stabiliti dalla Consob e dalla Normativa Applicabile;
- ✓ finanziamenti a medio-lungo termine di valore superiore al 10% della capitalizzazione di Autogrill¹;
- ✓ lancio da parte di Autogrill o delle Controllate di offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- ✓ aggiudicazione o conclusione di contratti aventi ad oggetto prestazioni e attività da eseguire nei vari canali di *business* nei quali operano Autogrill o le Controllate con previsioni di ricavi consolidati annui a regime, per ogni contratto, superiori al 2% dei ricavi consolidati di Autogrill relativi all'esercizio immediatamente precedente il suddetto evento;
- ✓ ingresso in, o ritiro da, un rilevante settore di *business*;
- ✓ nomina, dimissioni o revoca di consiglieri d'amministrazione o di sindaci di Autogrill;
- ✓ rinuncia all'incarico da parte della società di revisione incaricata della revisione contabile di Autogrill, revoca dell'incarico di revisione;
- ✓ dimissioni o revoca del Dirigente Preposto;
- ✓ azioni sociali di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di Autogrill;
- ✓ OPC (*operazioni con parti correlate*) di Maggiore Rilevanza²;
- ✓ modifica delle date previste per il pagamento dei dividendi.

3. Destinatari e campo di applicazione

3.1 La presente Procedura si applica a tutte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

3.2 Si indicano quali destinatari della presente Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti ovvero dipendenti di Controllate estere aventi qualifiche equivalenti a quelle dei dirigenti secondo la normativa rispettivamente applicabile e i dipendenti di Autogrill e delle Controllate, nonché i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autogrill e delle Controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato (di seguito, i “**Destinatari**”).

¹ Per capitalizzazione si intende il valore che si ottiene moltiplicando il numero delle azioni del capitale sociale di Autogrill (pari a n. 254.400.000 alla data di adozione della presente procedura) per la quotazione media del Titolo Autogrill del semestre precedente l'operazione.

² Secondo la definizione contenuta nelle “Procedure relative alle operazioni con parti correlate di Autogrill S.p.A.” adottate dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill in data 13 maggio 2014 e in vigore dal 30 settembre 2014.

4. **Principio generale di riservatezza sulle informazioni e dati riservati di Autogrill e delle Controllate.**

I Destinatari sono tenuti a:

- i) mantenere riservate tutte le informazioni, dati e documenti riservati acquisiti in connessione allo svolgimento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio relativi ad Autogrill e alle Controllate (di seguito, collettivamente, “**Dati Riservati**”) e pertanto a non diffonderli né a rivelarli a chiunque fuori dai casi imposti o consentiti dalla legge e/o dalla Normativa Applicabile ovvero imposti da ordini e/o provvedimenti di autorità competenti;
- ii) utilizzare i Dati Riservati esclusivamente nel corso dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio e pertanto a non utilizzarli, per alcun altro motivo o causa, per fini personali e/o in pregiudizio di Autogrill e/o delle Controllate;
- iii) assicurare che i Dati Riservati siano trattati assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione degli stessi avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando i medesimi non vengano comunicati al mercato, secondo quanto previsto in questa Procedura o resi noti ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio.

5. **Istituzione ed iscrizione dei Destinatari nel Registro**

5.1 Ai fini della presente Procedura e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18, paragrafo 1, lett. a), MAR e in conformità alle previsioni del Regolamento di Esecuzione, è istituito da Autogrill il Registro.

5.2 I Destinatari che hanno accesso a Informazioni Privilegiate sono iscritti nel Registro in conformità alla Normativa Applicabile e a quanto stabilito nel regolamento che disciplina le modalità di gestione del Registro. In particolare, il Registro è redatto e tenuto in un formato elettronico conforme ai modelli di cui all'allegato 1 del Regolamento di Esecuzione e deve essere tenuto in modo tale da garantire in ogni momento:

- i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso all'elenco sia consentito solo a persone chiaramente identificate che presso Autogrill o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto devono accedere per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- ii) l'esattezza delle informazioni ivi contenute; nonché
- iii) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

5.3 Il Registro include almeno le seguenti informazioni: (a) l'identità di tutti i Destinatari aventi accesso a Informazioni Privilegiate; (b) il motivo per cui tali Destinatari sono inclusi nel Registro; (c) la data e l'ora in cui tali Destinatari hanno avuto accesso alle Informazioni Privilegiate; e (d) la data di redazione del Registro.

5.4 Il Registro deve essere suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata. Conseguentemente è fatto obbligo di aggiungere una nuova sezione al Registro ogni volta che è individuata una nuova Informazione

Privilegiata. In ciascuna sezione, devono essere indicati solo i dati dei Destinatari che hanno accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sezione.

- 5.5** L'iscrizione dei Destinatari nel Registro relativamente alla singola operazione o evento che sia qualificabile come Informazione Privilegiata sarà decisa dall'Amministratore Delegato sentito, per le valutazioni di propria competenza, il Group CFO, la Comunicazione e il Societario.
A tal fine, qualora l'informazione non sia già a conoscenza dell'Amministratore Delegato, i Dirigenti e i Responsabili, anche in nome e per conto delle proprie Controllate, comunicheranno all'Amministratore Delegato e, per conoscenza a Societario, il contenuto dell'operazione o del singolo evento, nonché i nomi o la ragione sociale dei soggetti coinvolti nell'operazione da considerarsi Destinatari.
- 5.6** Societario, su indicazione dell'Amministratore Delegato, provvederà all'iscrizione dei Destinatari nel Registro e verifica con cadenza almeno trimestrale l'esattezza e completezza delle informazioni ivi contenute e ne assicura costantemente il tempestivo aggiornamento.
- 5.7** Sono iscritti nella sezione permanente del Registro, secondo le regole ivi stabilite, i soggetti appartenenti ad Autogrill e alle Controllate che per il ruolo, la funzione e l'attività normalmente svolti hanno continuamente accesso o gestiscono con continuità Informazioni Privilegiate. I dati relativi a tali soggetti non devono quindi essere inseriti anche nelle altre sezioni del Registro. Societario verifica con cadenza almeno trimestrale se sia necessario procedere ad un aggiornamento relativo agli iscritti nella sezione permanente e in tal caso effettua tempestivamente l'aggiornamento di tale sezione.
- 5.8** Autogrill adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
- 5.9** Autogrill aggiorna il Registro tempestivamente e lo conserva per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- 5.10** Autogrill aggiorna il Registro nelle seguenti circostanze:
- i) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Destinatario già figurante nell'elenco delle persone iscritte nel Registro;
 - ii) se vi è un nuovo Destinatario che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve, quindi, essere aggiunto all'elenco delle persone iscritte nel Registro; e
 - iii) se un Destinatario non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

- 5.11** Autogrill trasmette il Registro alla Consob non appena possibile dietro sua richiesta.

6. Organi e funzioni

- 6.1.** Nelle varie fasi del processo predisposizione della comunicazione relativa all'Informazione Privilegiata, diffusione al mercato dell'Informazione

Privilegiata, del suo stoccaggio e deposito sono di regola principalmente coinvolti i seguenti soggetti:

- i) Presidente e Amministratore Delegato di Autogrill;
- ii) *Group Chief Financial Officer*;
- iii) Comunicazione;
- iv) Societario;
- v) il Segretario del Consiglio di Amministrazione; e
- vi) CEO della/e Controllata/e nei casi in cui l'Informazione Privilegiata sia riferibile alla stessa/e Controllata/e.

6.2. A fini della presente Procedura i suddetti soggetti svolgono, in particolare, il seguente ruolo:

- i) l'Amministratore Delegato valuta il carattere privilegiato dell'informazione avvalendosi, a seconda del caso, delle competenze del *Group Chief Financial Officer*; IR, Comunicazione e Societario e sottopone, nei casi in cui sia necessario, possibile o ritenuto opportuno, all'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione il contenuto del comunicato relativo all'Informazione Privilegiata da diffondere al mercato. In caso diverso, l'Amministratore Delegato deciderà autonomamente in merito alla predisposizione e alla diffusione del comunicato, secondo quanto previsto in questa Procedura;
- ii) i CEO delle Controllate Rilevanti sono responsabili della corretta applicazione della presente Procedura in relazione a Informazioni Privilegiate che riguardano le società da essi rappresentate e amministrate, nonché le Controllate e comunicano tempestivamente all'Amministratore Delegato tali informazioni;
- iii) IR e il *Group Chief Financial Officer* verificano la veridicità e consistenza, anche se del caso sotto l'aspetto dell'aderenza alle situazioni contabili, dei dati economico-finanziari e delle informazioni economico-finanziarie nonché la loro coerenza o gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle precedenti Informazioni Privilegiate diffuse al mercato;
- iv) i dati relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, vengono altresì sottoposti al Dirigente Preposto ai fini dell'apposizione, sugli atti e sulle comunicazioni relativi all'informativa contabile, anche infrannuale da diffondere al mercato, della sua dichiarazione attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili, a norma dell'articolo 154-*bis*, comma 2, TUF;
- v) Societario verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile relativamente all'Informazione Privilegiata e alla sua diffusione, e valuta se contattare anticipatamente la Consob e la Borsa Italiana S.p.A.;
- vi) Comunicazione verifica la coerenza delle informazioni e dei dati da diffondere al mercato con quanto già comunicato in precedenza nell'ambito della propria attività istituzionale di comunicazione al mercato; predispone il comunicato, lo sottopone all'Amministratore

Delegato o, per suo conto, al Consiglio di Amministrazione, dopo aver raccolto i pareri del *Group Chief Financial Officer*, IR e Societario sugli aspetti di loro competenza, nonché, se del caso, la dichiarazione del Dirigente Preposto ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF a corredo del comunicato. Comunicazione, infine, diffonde al mercato il comunicato per mezzo dello SDIR, previa individuazione e comunicazione a Comunicazione da parte di Societario del codice identificativo da attribuire all'Informazione Privilegiata a norma dell'articolo 65-*ter* del Regolamento Emittenti.

- 6.3** Con la trasmissione del comunicato allo SDIR sono assolti, a norma dell'articolo 65-*septies*, comma 6, del Regolamento Emittenti, gli obblighi di stoccaggio e deposito delle Informazioni Privilegiate previsti nei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.

7. Comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

- 7.1** Gli eventi e le circostanze che possono assumere le caratteristiche e la qualificazione di Informazione Privilegiata, come individuata al precedente articolo 2, possono accadere:

- i) nella sfera di Autogrill, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione a seguito delle determinazioni assunte dallo stesso organo nel corso della riunione ovvero al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- ii) nella sfera delle Controllate, sia nell'ambito dei propri organi sociali che al di fuori degli stessi; ovvero
- iii) al di fuori della sfera di Autogrill o delle Controllate.

- 7.2.** In tutti questi casi, non appena gli eventi e le circostanze di cui ai precedenti punti da (i) a (iii) assumono le caratteristiche e la qualificazione di Informazioni Privilegiate e, con riferimento agli eventi e alle circostanze di cui al punto (iii), non appena Autogrill o le Controllate vengano a conoscenza della loro esistenza e appurino il carattere di Informazioni Privilegiate, esse devono essere immediatamente comunicate al mercato, secondo quanto qui di seguito previsto.

- 7.3** Comunicazione, ove Autogrill non si avvalga della facoltà di cui al successivo articolo 8:

- i) predispone una bozza di comunicato stampa e lo sottopone, per le verifiche di competenza, al *Group Chief Financial Officer* IR e Societario, e, se del caso, al Dirigente Preposto. Nel caso l'Informazione Privilegiata riguardi un evento accaduto o che prevedibilmente potrà accadere nella sfera delle Controllate, Comunicazione predispone una bozza di comunicato con il CEO della Controllata. Successivamente, sottopone la bozza del comunicato relativo alle Controllate all'esame dell'Amministratore Delegato che, a sua volta, se necessario, possibile od opportuno, sentito il *Group CFO*, Societario e il Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- ii) cura che il contenuto del comunicato sia coerente con i dati e i comunicati diffusi in precedenza;

- iii) recepite le eventuali modifiche richieste, a seconda del caso, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, previa approvazione dell'organo competente, diffonde al pubblico il comunicato tramite lo SDIR, in lingua italiana ed in lingua inglese. Qualora il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esso è trasmesso alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati 3I e3M del Regolamento Emittenti;
 - iv) a conclusione del processo, e comunque entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione al pubblico, effettua la pubblicazione del comunicato stampa, in lingua italiana e inglese, sul sito *internet* di Autogrill.
- 7.4. Contestualmente alla diffusione al pubblico, lo SDIR effettua per conto di Autogrill tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa applicabile, incluso lo stoccaggio presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter del TUF.
- 7.5. In ogni caso, la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle Informazioni Privilegiate.
- 7.6. In nessun caso la divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere coniugata con la commercializzazione delle attività di Autogrill, delle Controllate.

8. Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate

- 8.1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR, Autogrill può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente:
- i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di Autogrill;
 - ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
 - iii) Autogrill è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Ai sensi del Considerando (49) MAR, “la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l'abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell'emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l'emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione”. Il Considerando (50) precisa: “ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente regolamento, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al

pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico”.

- 8.2** In presenza di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, a seconda dei casi, sentiti il *Group Chief Financial Officer* e i Societari per le valutazioni di rispettiva competenza, può decidere di avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della Normativa Applicabile, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 8.1.
- 8.3** Durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 4 e l'iscrizione dei Destinatari nel Registro ai sensi del paragrafo 5³.
- 8.4** Nel caso in cui:
- i) vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura; o
 - ii) l'Amministratore Delegato valuti, sentiti il *Group Chief Financial Officer* e i Societari per le valutazioni di rispettiva competenza, che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo,
- ✓ l'Amministratore Delegato dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3;
 - ✓ Societario procede alla cancellazione dal Registro i Destinatari interessati.
- 8.5** Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi 8.1 e 8.2, Autogrill dà notizia a Consob dell'avvenuto ritardo mediante una comunicazione scritta che spieghi modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dalla Normativa Applicabile. A questi fini, Societario, con l'ausilio del segretario del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, predispone tale comunicazione e, previa approvazione da parte dell'Amministratore Delegato, la invia senza indugio a Consob.
- 8.6** In ogni caso, qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, Autogrill comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate in conformità alle previsioni di cui al precedente articolo 7.

³ Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, può richiedere ad Autogrill, valutando le circostanze rappresentate da quest'ultima, di procedere senza indugio ad effettuare la comunicazione al pubblico.

9. ***Rumors***

9.1 In presenza di notizie di dominio pubblico, tra le quali le notizie pubblicate da organi di informazione, quali stampa, agenzie o altri mass media, di rilievo nazionale o internazionale ovvero su siti *internet* specializzati e dotati di credibilità per gli operatori, non diffuse in conformità alla presente Procedura e concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di Autogrill, operazioni di finanza straordinaria, l'andamento dei suoi affari o una delle altre circostanze ed eventi di cui al precedente articolo 2, IR verifica se il Titolo è variato in misura rilevante rispetto al giorno precedente e ne informa l'Amministratore Delegato⁴.

9.2 Con riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo 9.1. possono profilarsi due ipotesi:

- i) variazione rilevante del prezzo del Titolo rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente: in tal caso, si dovrà seguire la procedura descritta al paragrafo 7.3; o
- ii) variazione non rilevante del Titolo rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente: in tal caso, l'Amministratore Delegato avvalendosi delle competenze del *Group Chief Financial Officer*, di IR, di Societario e del Segretario del Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di rispettiva competenza, valuta l'opportunità di pubblicare, secondo la procedura di cui al paragrafo 7.3, un comunicato che confermi, corregga o smentisca le notizie diffuse.

9.3 In ogni caso, in presenza di notizie di cui al precedente paragrafo 9.1 che (i) si riferiscano esplicitamente a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 8.1 e (ii) siano sufficientemente accurate da indicare che la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate non sia più garantita, Autogrill comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, in conformità alle previsioni di cui al precedente articolo 7.

10. **Richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato formulate da parte di Borsa Italiana o Consob**

In presenza di richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato formulate da parte di Borsa Italiana S.p.A. o Consob, l'Amministratore Delegato, dopo aver consultato il *Group Chief Financial Officer*, Societario e il Segretario del Consiglio di Amministrazione, e salvo non ritenga opportuno coinvolgere il Consiglio di Amministrazione, dispone la pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al paragrafo 7.3 ovvero la diffusione dell'informazione, secondo le modalità di volta in volta richieste da Consob o Borsa Italiana.

11. **Dati contabili di periodo**

⁴ Non si ha scostamento rilevante nelle ipotesi in cui le variazioni del prezzo del Titolo risultino in linea con l'andamento del mercato, ancorché esse comportino un sensibile scostamento dalle quotazioni del giorno precedente.

- 11.1 Durante il periodo di elaborazione e redazione delle situazioni contabili di Autogrill, destinate ad essere riportate:
- ✓ nel bilancio di esercizio;
 - ✓ nel bilancio consolidato;e
 - ✓ nel bilancio semestrale abbreviato;

nonché delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive di cui all'art. 154-ter, comma 5, TUF, ove esse siano predisposte, si osservano gli obblighi di riservatezza, di cui al paragrafo 4, e di iscrizione nel Registro di tutti i Destinatari interessati, ai sensi del paragrafo 5.

- 11.2 Immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al paragrafo 7.3.

12. Dati previsionali e obiettivi quantitativi

- 12.1 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, a seconda dei casi, valutare l'opportunità di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto dati previsionali e/o obiettivi quantitativi⁵, di Autogrill e/o delle Controllate.

- 12.2 In caso la valutazione di cui al precedente paragrafo 12.1 sia positiva, l'Amministratore Delegato dispone la pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3.

- 12.3 Il *Group Chief Financial Officer*, il Dirigente Preposto e IR, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, verificano costantemente la coerenza dell'andamento effettivo della gestione aziendale con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi a mezzo di precedenti comunicati e nel caso di loro rilevante scostamento ne informano immediatamente l'Amministratore Delegato, il quale dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3.

- 12.4 Comunicazione cura che il comunicato contenga, tra l'altro, chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti e fornisca previsioni aggiornate.

13. Stime degli analisti finanziari (c.d. "consensus di mercato")

- 13.1 Il *Group Chief Financial Officer*, il Dirigente Preposto e IR verificano che le stime sull'andamento della gestione di Autogrill e/o del Gruppo Autogrill rese pubbliche da analisti finanziari, investitori professionali e intermediari finanziari (c.d. "consensus di mercato") siano coerenti con i dati previsionali diffusi da Autogrill.

- 13.2 In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato ed i risultati attesi da Autogrill, il *Group Chief Financial Officer* ne informa immediatamente il Dirigente Preposto e l'Amministratore Delegato, il quale dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3.

⁵ Quali, ad esempio, i piani strategici di breve e di lungo periodo ed i piani di incentivazione monetaria.

13.3 Il Dirigente Preposto cura che il comunicato contenga, tra l'altro, chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti e fornisca previsioni aggiornate.

14. Interviste ed incontri con la stampa

14.1 L'Amministratore Delegato, con il supporto di Comunicazione, del *Group Chief Financial Officer* di IR, valuta l'opportunità di rilasciare interviste e organizzare incontri con gli organi di stampa, aventi ad oggetto informazioni di carattere finanziario ed economico.

14.2 I rapporti con gli organi di stampa sono curati da Comunicazione, ognuno per gli aspetti di propria competenza.

14.3 Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed i soggetti da questo di volta in volta autorizzati.

14.4 Comunicazione e il *Group Chief Financial Officer* curano la preparazione delle interviste e degli incontri con la stampa.

14.5 Nel caso in cui nel corso di interviste e di incontri con la stampa vengano diffuse al pubblico, volontariamente o anche involontariamente, Informazioni Privilegiate, Comunicazione e il *Group Chief Financial Officer* IR ne danno informativa al Dirigente Preposto, al Societario e all'Amministratore Delegato, il quale dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3.

15. Incontri con la comunità finanziaria

15.1 In occasione di incontri o *conference call* con la comunità finanziaria, il *Group Chief Financial Officer* IR curano che:

- i) vengano illustrati esclusivamente dati e informazioni già comunicati al mercato;
- ii) sia garantita la parità informativa tra i diversi operatori finanziari e l'accesso anche ad esponenti della stampa economica e, ove ciò non sia possibile, che sia pubblicato un comunicato stampa che illustri gli argomenti trattati;
- iii) siano comunicate anticipatamente a Consob e Borsa Italiana, tramite Societario, data, luogo e principali argomenti dell'incontro nonché la relativa documentazione.

15.2 Nel caso in cui, nel corso di tali incontri o *conference call* con la comunità finanziaria, si verifichi la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate senza il rispetto di questa Procedura, il *Group Chief Financial Officer* IR ne danno informativa al Dirigente Preposto, al Societario e all'Amministratore Delegato, il quale dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3.

16. Incontri con organizzazioni sindacali

- 16.1** In occasione di incontri con le organizzazioni sindacali, Organizzazione cura che vengano illustrati esclusivamente dati e informazioni già comunicati al mercato.
- 16.2** Nel caso in cui, nel corso di tali incontri, si verifichi la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate senza il rispetto di questa Procedura, Organizzazione dà tempestiva informativa il *Group Chief Financial Officer* e IR ne danno informativa al Dirigente Preposto, al Societario all'Amministratore Delegato, il quale dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3.
- 16.3** In presenza di indiscrezioni pubblicate dagli organi di stampa, Comunicazione e il *Group CFO* e IR informano tempestivamente l'Amministratore Delegato il quale dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3 circa la veridicità delle notizie relative agli argomenti trattati con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali anche in assenza di rilevanti variazioni del prezzo di mercato del Titolo.

17. Informazioni Privilegiate nel corso dell'assemblea degli azionisti

In caso di diffusione di Informazioni Privilegiate nel corso dell'assemblea degli azionisti, l'Amministratore Delegato dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3.

18. Interventi da parte dei Dirigenti a conferenze, convegni, corsi e *conventions*

- 18.1** L'Amministratore Delegato di volta in volta autorizza l'intervento di Dirigenti, in qualità di relatori, a conferenze, convegni, corsi e *conventions*.

In tal caso, il Dirigente che interviene comunica luogo, data e oggetto dell'intervento a Comunicazione, affinché verifichi che le informazioni da fornire nel corso dello stesso siano coerenti con quelle oggetto dei comunicati già diffusi al mercato.

- 18.2** Nel caso in cui, nel corso di tali incontri, si verifichi la diffusione involontaria al pubblico di Informazioni Privilegiate senza il rispetto di questa Procedura, il Dirigente o Comunicazione, a seconda dei casi, informa il *Group Chief Financial Officer*, il Dirigente Preposto, Societario e l'Amministratore Delegato, il quale dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 7.3.

19. Pubblicazione sul sito *internet* di informazioni, documentazione, elaborati di varia natura

- 19.1** Comunicazione pubblica sul sito *internet* di Autogrill, in lingua italiana ed in lingua inglese, in apposite sezioni accessibili gratuitamente e in modo indiscriminato da parte del pubblico, azionisti, analisti, investitori e *stakeholders* in genere, le Informazioni Regolamentate, le ulteriori informazioni economico-finanziarie, i comunicati stampa, le procedure in materia di *corporate governance*, la documentazione eventualmente distribuita nel corso degli incontri con gli analisti finanziari e altri documenti societari e informativi.

19.2 Comunicazione cura l'aggiornamento costante del sito e assicura che le citate informazioni e documenti siano pubblicate sullo stesso solo dopo che Autogrillabbia adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e che vi rimangano pubblicate per i cinque anni successivi alla prima pubblicazione.

20. Procedure interne alle Controllate

20.1 I consigli di amministrazione delle Controllate :

- i) devono recepire la presente Procedura;
- ii) devono assicurare l'implementazione e degli aggiornamenti della presente Procedura comunicati disposti dal Societario.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione delle Controllate Rilevanti nomina il soggetto responsabile di assicurare l'applicazione e implementazione di questa Procedura nelle rispettive Controllate.

21. Sanzioni

21.1 L'inosservanza degli obblighi previsti da questa Procedura e dalla Normativa Applicabile da parte dei Destinatari potrà comportare, oltre alle sanzioni prevista dalla Normativa Applicabile:

- i) per i dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, da parte di Organizzazione;
- ii) per i collaboratori esterni, la risoluzione del rapporto di collaborazione o consulenza, tramite comunicazione scritta da parte di Societario, secondo quanto è stabilito nel relativo contratto;
- iii) per gli amministratori e sindaci, rispettivamente, l'informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, affinché provvedano ad adottare le misure più adeguate.

21.2 *Internal Audit* vigila sull'osservanza della presente Procedura e, in caso di sua violazione da parte dei dipendenti, dei collaboratori esterni o degli amministratori e sindaci, ne riferisce, rispettivamente, a Organizzazione, a Societario, all'Organismo di Vigilanza ed all'Amministratore Delegato.

21.3 Il soggetto nominato dalle Controllate Rilevanti ai sensi del paragrafo 20 punto ii), vigila sull'osservanza della presente Procedura e comunica eventuali violazioni a *Internal Audit*, che ne riferisce all'Organismo di Vigilanza e all'Amministratore Delegato, per l'adozione delle misure più adeguate, sulla base della legge locale vigente.

22. Comunicazioni

Le comunicazioni previste dalla presente Procedura andranno indirizzate a:

Dirigente Preposto e *Group CFO*:

alberto.de-vecchi@autogrill.net

IR

elisabetta.cugnasca@autogrill.net

Comunicazione:

simona.gelpi@autogrill.net

Segretario del Consiglio di Amministrazione:

paola.bottero@autogrill.net

Societario:

marcello.marzo@autogrill.net

Organizzazione:

marilena.ferri@autogrill.net

Internal Audit:

silvio.de-girolamo@autogrill.net

23. Modifiche ed integrazioni

Societario è responsabile di mantenere aggiornata la presente Procedura e di comunicare gli aggiornamenti a tutti i soggetti interessati.

Milano, 3 luglio 2016.